Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

CAPO 01
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 01
IL COMUNE

01. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA', CONCORRE AL RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E DELLO STATO.
02. E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.
03. E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
04. E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 02
IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 16,78 . LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO, FRAZIONE DI PIEVE TERZAGNI, CASCINE CASTELNUOVO DEL VESCOVO, CANOVA, MOTTE, TIGLIO, GAMBINA, MALPENSATA, CROCE E LOCALITA' FORNACE.
02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, DOPO AVER SENTITO LA POPOLAZIONE INTERESSATA CHE ESPRIME LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO.
03. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI HA SEDE NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA GARIBALDI N. 16 . PRESSO LA SEDE DEL COMUNE SI RIUNISCONO LA GIUNTA E IL CONSIGLIO, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.
04. LO STEMMA DEL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI: "ROSSO, TRINCIATO DA UNA BANDA VERDE CARICATA DA TRE UCCELLI PALUSTRI D`ARGENTO FERMI E TENENTI COL BECCO UN PESCE PURE D`ARGENTO; LA BANDA E' ACCOSTATA DA UNA TORRE D`ARGENTO, APERTA E FINESTRATA DI NERO E DALLA SCRITTA IN CARATTERI MAIUSCOLI D`ARGENTO - SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS - ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE".

ART. 03
I PRINCIPI

01. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI BASA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', UGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE. OPERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.
02. NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI CONCORRE PER:
- ASSICURARE LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, LA TUTELA DEI LORO DIRITTI, LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTITUDINI E CAPACITA' PROFESSIONALI, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO, LA VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INDIVIDUALI E DELLA IMPRENDITORIALITA';
- PROMUOVERE, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE E LA GARANZIA SULLA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA, LA VALORIZZAZIONE E IL RISPETTO DELLA DIFFERENZA FEMMINILE;
- FAVORIRE L`INTEGRAZIONE DELLE ETNIE PRESENTI SUL TERRITORIO, NEL RISPETTO DELLE CULTURE E DELLE DIFFERENZE A CUI RICONOSCE RICCHEZZA DI VALORI;
- COSTRUIRE LA CIVILE CONVIVENZA ISPIRATA AL PRINCIPIO DELLA NON VIOLENZA, NEL RISPETTO DELLA TOLLERANZA E DEI VALORI DI UMANITA';
- TUTELARE E VALORIZZARE LE RISORSE AMBIENTALI, TERRITORIALI, NATURALI E STORICO-ARTISTICHE;
- REALIZZARE UN SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA SALUTE CAPACE DI AFFRONTARE OGNI FORMA DI DISAGIO SOCIALE E SOGGETTIVO;
- RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE, ALLA CULTURA, ALL`ATTIVITA' SPORTIVA.

03. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI PER REALIZZARE LE PROPRIE ATTIVITA', ASSUME IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, COORDINATO CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI.

04. REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI.

CAPO 02
PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 04
PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. A TALI FINI:

A) ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO ALL`INFORMAZIONE E ALL`ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;

B) GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL`ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE;

C) VALORIZZA LE FORME ASSOCIATIVE;

D) PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 05
INFORMAZIONI E DIRITTI DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, IL COMUNE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ASSICURA ALLA POPOLAZIONE INFORMAZIONI SULL`ATTIVITA' SVOLTA ED IN PARTICOLARE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, SULLE CONDIZIONI ED I REQUISITI PER ACCEDERVI, SULLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.

02. IL COMUNE GARANTISCE INOLTRE AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL`ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE CHE LI RIGUARDINO, CON ESATTEZZA, INEQUIVOCITA' E COMPLETEZZA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE, CON LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE DI AVERNE COPIA.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 06
TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
01. AL FINE DI TUTELARE LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IL COMUNE COMUNICA L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI.
02. L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VIENE ALTRESI' COMUNICATO AD ALTRI SOGGETTI, DIVERSI DAI DESTINATARI, AI QUALI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.
03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI:
A) PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
B) PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI VALUTARE.
04. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEL CASO DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, NE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.
05. LE DISPOSIZIONI STESSE VENGONO DEROGATE OVE SUSSISTONO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' NEL PROCEDIMENTO. RESTA SALVA INOLTRE LA FACOLTA' DELL`AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI.
06. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE REGOLAMENTARI ED ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L`APPLICAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI.

ART. 07
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE PUBBLICO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI, PARTICOLARMENTE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DEL VOLONTARIATO DI SERVIZIO, DELLA TUTELA AMBIENTALE, DELLA RICREAZIONE, DELLO SPORT E DEL TURISMO.
02. CONSEGUENTEMENTE, NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA ED INDIPENDENZA, GARANTISCE AD ESSE:
A) IL DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
B) IL DIRITTO DI ESSERE CONSULTATE PRIMA DELL`ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI INTERESSE GENERALE DELLA POPOLAZIONE O CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE IL SETTORE NEL QUALE OPERANO.
03. ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, IL COMUNE CONCEDE L`USO DI LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI O PER SPECIFICHE INIZIATIVE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. PER ESSERE AMMESSI AD USUFRUIRE DEI DIRITTI SOPRA INDICATI, LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DEVONO INOLTRARE DOMANDA AL SINDACO.
05. ANNUALMENTE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DEVONO INVIARE AL COMUNE COPIA DELLO STATUTO E DELL`ATTO COSTITUTIVO, AD ECCEZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE.

ART. 08
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
01. IL COMUNE ADOTTA OGNI INIZIATIVA TENDENTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
02. CIO' AVVIENE ATTRAVERSO LA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE POPOLARI PER DISCUTERE TEMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O ATTRAVERSO L`ISTITUZIONE DI ORGANISMI PERMANENTI.
03. DETTI ORGANISMI PERMANENTI SONO COSTITUITI:
A) PER MATERIE DI INTERESSE GENERALE DELLA POPOLAZIONE O PER MATERIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE;
B) SU BASE TERRITORIALE: COMITATO DI FRAZIONE.
04. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER MATERIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE SONO ISTITUITI MEDIANTE ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPOSITE DELIBERAZIONI CHE NE STABILISCONO COMPOSIZIONE, COMPITI E DURATA. GLOBALMENTE INTESI COSTITUISCONO UNA CONSULTA CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITA OGNI QUALVOLTA SI AFFRONTINO INTERESSI GENERALI DELLA POPOLAZIONE.
05. IL COMITATO DI FRAZIONE E' ISTITUITO MEDIANTE ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 09 .

ART. 09
COMITATO DI FRAZIONE
01. E' ISTITUITO IL COMITATO DELLA FRAZIONE DI PIEVE TERZAGNI.
02. AL COMITATO DI FRAZIONE SONO ASSEGNATI I SEGUENTI COMPITI:
A) ESPRESSIONE DI PARERI DA RICHIEDERSI OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DELL`ADOZIONE DEI RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI SUL BILANCIO DI PREVISIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O SERVIZI INTERESSANTI LA FRAZIONE;
B) FORMULAZIONE DI PROPOSTE E RICHIESTE RIGUARDANTI TUTTI I PROBLEMI DELLA FRAZIONE.
03. IL REGOLAMENTO DEL COMITATO DI FRAZIONE NE STABILISCE:
A) I CONFINI TERRITORIALI;
B) IL NUMERO DI COMPONENTI COMPRESO TRA UN MINIMO DI TRE E UN MASSIMO DI SETTE E LE MODALITA' PER LA LORO ELEZIONE O NOMINA E LE INCOMPATIBILITA';
C) LE MODALITA' PER L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE;
D) LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI;
E) LA DURATA.
04. LA FUNZIONE DI PRESIDENTE O COMPONENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE E' GRATUITA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 10
L`INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE
01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. ESSE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO E DEVONO RECARE IN CALCE LA FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE.
03. IL SINDACO, SENTITA OVE NECESSARIO LA GIUNTA, RISPONDE PER ISCRITTO ALLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO.
04. DELLE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E DELLE RELATIVE RISPOSTE E' INVIATA COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, AL DIFENSORE CIVICO.

ART. 11
REFERENDUM CONSULTIVI
01. AL FINE DI CONOSCERE L`OPINIONE DELLA CITTADINANZA SU ARGOMENTI CHE RICADONO SOTTO LA POTESTA' DECISIONALE DEL COMUNE E CHE SIANO DI PARTICOLARE RILEVANZA, E' CONSENTITO INDIRE REFERENDUM CONSULTIVI.
02. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA:
A) DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;
B) DAL 18% DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE AVENTI DIRITTO AL VOTO.
03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PROMOSSA DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE SPECIFICA MOZIONE CONTENENTE L`INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO.
04. IL SINDACO PROVVEDE A TRASMETTERE DETTA MOZIONE AD UNA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE NOMINATI DALLA GIUNTA SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, AFFINCHE' ESPRIMA PARERE CIRCA L`AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM.
05. LA MOZIONE, CORREDATA DAL PARERE SUDDETTO, VIENE ISCRITTA ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO IN COMUNE.
06. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE DEVE ESSERE INOLTRATA AL SINDACO E DEVE ESSERE CORREDATA DA:
A) I DATI ANAGRAFICI E LE FIRME DEBITAMENTE AUTENTICATE DEI COMPONENTI IL COMITATO PROMOTORE;
B) L`INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM.
07. ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DEBBONO ESSERE DEPOSITATE LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE, DEBITAMENTE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.
08. IL SEGRETARIO COMUNALE, ESAMINATA LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, ATTESTA PER ISCRITTO IL NUMERO DI FIRME VALIDE.
09. ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, IL SINDACO LA TRASMETTE ALLA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 , AFFINCHE' ESPRIMA PARERE CIRCA L`AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM STESSO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. L`AMMISSIBILITA' O MENO DEL REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SENTITO IL PRIMO FIRMATARIO DEL COMITATO PROMOTORE, MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICA E MOTIVATA DELIBERAZIONE, SULLA BASE DELL`ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO E DEL PARERE ESPRESSO DALLA SUDDETTA COMMISSIONE, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO IN COMUNE DELLA RICHIESTA.

11. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM IN MERITO ALLE SEGUENTI QUESTIONI DI COMPETENZA COMUNALE:

A) ATTI INERENTI LA TUTELA DI MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE;

B) ATTI RELATIVI A RETTE E TARIFFE, IMPOSTE E TASSE ECCEZIONE FATTA PER L`INTRODUZIONE DI "TASSE DI SCOPO";

C) BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;

D) PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI E ALIENAZIONE DI IMMOBILI, PERMUTE;

E) PROVVEDIMENTI RELATIVI AD APPALTI E CONCESSIONI;

F) PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE SPECIALI;

G) PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DECADENZA.

12. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE PUO' ESSERE RESPINTA O NON ACCOLTA ESCLUSIVAMENTE PER UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

A) INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI FIRME VALIDE;

B) INCOMPETENZA COMUNALE IN MATERIA;

C) INCOMPRENSIBILITA' O INDETERMINATEZZA DEL QUESITO;

D) RECEPIMENTO CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELL`OGGETTO DEL QUESITO;

E) LESIONI DI DIRITTI INDIVIDUALI O COSTITUZIONALMENTE GARANTITI.

13. QUALORA IL REFERENDUM SIA DECISO DAL CONSIGLIO COMUNALE O, SE DI INIZIATIVA POPOLARE, SIA DICHIARATO AMMISSIBILE DAL CONSIGLIO COMUNALE, LA DATA DI EFFETTUAZIONE VIENE STABILITA DALLA GIUNTA IN UNA DOMENICA COMPRESA TRA IL TRENTESIMO E IL NOVANTESIMO GIORNO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE, E COMUNQUE NON COINCIDENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

14. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA DALLE ORE 08 ALLE ORE 22 .

15. PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE SI APPLICANO, PER QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DI REFERENDUM NAZIONALI.

16. ALL`ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTATE DAL REFERENDUM L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE FARA' FRONTE CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO.

17. IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PRESO PARTE LA MAGGIORANZA DEI RESIDENTI NEL COMUNE AVENTI DIRITTO AL VOTO.

18. GLI ORGANI DEL COMUNE COMPETENTI, PREVIO PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEBBONO DELIBERARE IN MODO MOTIVATO SULL`OGGETTO DEL REFERENDUM ENTRO 30 GIORNI DAL SUO SVOLGIMENTO.

19. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI DUE REFERENDUM IN UN ANNO; NEL CASO IN CUI SIANO STATE PRESENTATE PIU' RICHIESTE DI REFERENDUM, SI SEGUE L`ORDINE DI DEPOSITO COME STABILITO DAL PRECEDENTE COMMA 07

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 12
IL DIFENSORE CIVICO
01. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI ISTITUISCE L`ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO A GARANZIA DELL`IMPORTANZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE STESSA.
02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE, ANCHE SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL`AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
03. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA MORALITA' ED ESPERIENZA, CHE ABBIANO COMPIUTO I 25 ANNI E NON SUPERATO I 70 ANNI.
04. L`INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON GLI INCARICHI POLITICO AMMINISTRATIVI PUBBLICI, SVOLTI A QUALSIASI LIVELLO ED IN QUALSIASI ENTE; SI APPLICANO INOLTRE LE INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO ELEGGE.
05. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA 05 ANNI; PUO' ESSERE REVOCATO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI ASSEGNATI; PUO' ESSERE RIELETTO MA PER NON PIU' DI UNA VOLTA.
06. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.
07. PER LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE UNO SPAZIO OPPORTUNAMENTE ATTREZZATO E UN IMPIEGATO COMUNALE PER IL TEMPO NECESSARIO A ESPLETARE LE FUNZIONI DI SEGRETERIA.
08. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA IL DIRITTO DI CONOSCERE TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, ED EVENTUALMENTE DI AVERNE COPIA, SENZA ALCUNA FORMALITA'; IL TRAMITE TRA DIFENSORE CIVICO ED UFFICI COMUNALI E' COMUNQUE IL SEGRETARIO COMUNALE.
09. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL SINDACO, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL`ATTIVITA' SVOLTA NELL`ANNO PRECEDENTE E LE PROPRIE EVENTUALI PROPOSTE PER LA RIMOZIONE DI ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE; DETTA RELAZIONE VIENE PUBBLICIZZATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO ED INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI.
10. LA FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' GRATUITA. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO UN RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE.

CAPO 03
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
ART. 13
ORGANI DEL COMUNE
01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA', ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SONO:
A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
B) LA GIUNTA COMUNALE;
C) IL SINDACO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO D`INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO DI GESTIONE.
04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL`ENTE. E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 14 - IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L`INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L`ATTUAZIONE.
02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICATAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
03. L`ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 15
LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI NONCHE' A QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITIGLI DA LEGGI STATALI O REGIONALI:
A) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL`ENTE:
- STATUTO;
- ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, LORO COMPITI E NORME DI FUNZIONAMENTO;
- CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI;
- ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
- COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE.
B) ESPLICAZIONE DELL`AUTONOMIA GIURIDICA:
- REGOLAMENTI COMUNALI;
- DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.
C) INDIRIZZO DELL`ATTIVITA':
- PROGRAMMI GENERALI E DI SETTORE;
- RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
- PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI PIANI FINANZIARI;
- BILANCI ANNUALI E PREVISIONALI E RELATIVE VARIAZIONI;
- PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER L`ATTUAZIONE DEI PREDETTI PIANI URBANISTICI E DEROGHE AI PIANI ED AI PROGRAMMI;
- PARERI SULLE DETTE MATERIE;
- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DALLE AZIENDE PUBBLICHE E DAGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.
D) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL`ENTE:
- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;
- DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- PIANTE ORGANICHE E LORO VARIAZIONI;
- ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
- CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI;
- COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI;
- COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E LORO STATUTI;
- INDIRIZZI OPERATIVI PER LE AZIENDE E ISTITUZIONI;
- REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE;
- AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE.

E) ORGANIZZAZIONE ESTERNA DELL`ENTE:
- LE CONVENZIONI TRA COMUNI, CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI;
- COSTITUZIONE E MODIFICAZIONI DI CONSORZI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, UNIONE DI COMUNI ED ACCORDI DI PROGRAMMA;
- LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

F) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:
- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
- L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

G) CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE:
- CONTI CONSUNTIVI E VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE;
- ELEZIONE DEL REVISORE DEL CONTO.

ART. 16
GRUPPI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CAPIGRUPPO, NONCHE' LA ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 17
COMMISSIONI CONSILIARI

01. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI E CONSULTIVE, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ATTRIBUZIONI.
03. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI DAI GRUPPI IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.
04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L`ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

ART. 18
DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, NONCHE' TUTTI GLI ATTI PUBBLICI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME E NEI MODI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.
03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' RICHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; LA RIUNIONE HA LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 19
REGOLAMENTO INTERNO
01. LE NORME RELATIVE ALL`ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 20
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.
02. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.
03. L`UFFICIO DI SINDACO E DI ASSESSORE E' COMUNQUE INCOMPATIBILE CON QUELLO DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA SPECIALE O DI ISTITUZIONI OD ANCHE DI SOCIETA' DIPENDENTI OVVERO COSTITUITE DAL COMUNE.

ART. 21
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
03. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE, DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE
VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE CONVOCATE IN GIORNI DIVERSI, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA
VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA
DELL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142
05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE.
07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA
VACANZA. LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LE DELIBERAZIONI DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL`INVIO ALL`ORGANO REGIONALE DI
CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L`ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.
09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 22
LE COMPETENZE DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE
COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI.
02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA ALL`ANNO AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE
ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 23
IL SINDACO: FUNZIONI
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E' SOSTITUITO DAL VICE-SINDACO, DESIGNATO DAL SINDACO TRA GLI ASSESSORI.
03. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
04. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
05. IL SINDACO ESERCITA LA FUNZIONE DI REGOLATORE DEGLI ORARI AL FINE DI FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.
06. PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 , IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 24
IL SINDACO: COMPETENZE
01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L`ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA GIORNO E ORA DELL`ADUNANZA;
B) ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE RESPONSABILITA' DI SETTORE;
C) DESIGNA L`ASSESSORE DESTINATO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO;
D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
F) SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE;
H) CURA L`OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
I) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
L) SOSPENDE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO I DIPENDENTI DEL COMUNE;
M) CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITIGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ESPLICA LE FUNZIONI DI CUI ALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 .

CAPO 04
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 25
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
01. COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITI ATTI AMMINISTRATIVI:
A) APPROVARE IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;
B) DISCIPLINARE L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI; L`ACCESSO AL RAPPORTO D`IMPIEGO, LE CAUSE DI CESSAZIONE E LE GARANZIE DEI DIPENDENTI RELATIVE ALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
02. TALI ATTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI RESPONSABILI.
03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO
DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL`ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE OPPURE DI ALTRO VALORE IN BASE ALL`ARTT. 2222 DELLO STESSO CODICE.
04. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO,
STIPULATI IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA.
05. IL REGOLAMENTO INFINE PREVEDE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA
CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.
06. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E
DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL`ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 26
IL SEGRETARIO COMUNALE
01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALE ARTICOLATO.
02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L`INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE E
COORDINA LO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' DEGLI UFFICI, CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE
DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CURANDO LA REDAZIONE DEI
PRESCRITTI VERBALI.
04. IL SEGRETARIO HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL`ENTE E PUO' ADOTTARE
ATTI CHE IMPEGNANO L`AMMINISTRAZIONE VERSO L`ESTERNO.
05. SPETTANO INOLTRE AL SEGRETARIO LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE
D`APPALTO E DI CONCORSO E, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.
06. QUALORA IL SEGRETARIO RISULTI PARTE CONTRAENTE NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO, IL MEDESIMO DEVE ESSERE ROGATO DA UN NOTAIO
DESIGNATO DALL`AMMINISTRAZIONE.
07. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E
DELL`EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 27
I PARERI
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ALL`ADDETTO ALL`UFFICIO INTERESSATO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NONCHE' AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA.
02. TALI PARERI PRELIMINARI SONO FATTI PROPRI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RISPONDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE.
03. IL SEGRETARIO, INFINE, ESPRIME IL PARERE COMPLESSIVO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DELL`ATTO.
04. IL PARERE SULLA LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO ANCHE QUANDO E' DIRETTAMENTE INTERESSATO, INCOMBENDO SOLO L`OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DELL`OGGETTO.

ART. 28
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
01. IL COMUNE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO L`ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI OLTRE CHE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO LE SEGUENTI FORME DI GESTIONE:
A) CONVENZIONI APPOSITE TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;
B) CONSORZI APPOSITI TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;
C) ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI.
04. LE DECISIONI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29
LE CONVENZIONI
01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI OPPURE CON LA PROVINCIA, APPOSITA CONVENZIONE.
02. LA CONVENZIONE DEVE STABILIRE I FINI, LA DURATA, LA FORMA DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
03. PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN`OPERA LO STATO O LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA, PREVIA STATUIZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

ART. 30
I CONSORZI
01. IL COMUNE PER LA LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL` ARTT. 32 ,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. ANALOGA DELIBERAZIONE SARA' ADOTTATA DAGLI ALTRI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO.
04. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.
05. L`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.
06. L`ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.
07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.
08. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER L`ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI; LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L`ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 31
ISTITUZIONI
01. L`ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
02. ORGANI DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DI QUATTRO, SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE; PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VOTO E' LIMITATO AD UNA PREFERENZA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, HA POTERE DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.
05. LE INCOMPATIBILITA', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE NONCHE' GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL`ISTITUZIONE STESSA.
06. L`ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E HA L`OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L`EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI; ALL`ISTITUZIONE E' ESTESO IL CONTROLLO DEL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE.

ART. 32
ACCORDI DI PROGRAMMA
01. PER LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, PUO' ESSERE DEFINITO UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ADEMPIMENTO.
02. L`INIZIATIVA E' ASSUNTA DAL SOGGETTO PUBBLICO CHE HA L`INTERESSE PRIMARIO O PREVALENTE SULL`OPERA O SULL`INTERVENTO.
03. L`ACCORDO PUO' PREVEDERE ALTRESI' PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L`ACCORDO DI PROGRAMMA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
05. L`ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L`ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL` ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L`ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.
06. OVE L`ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
07. LA VIGILANZA SULL`ESECUZIONE DELL`ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL`ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.
08. LA DISCIPLINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI.

ART. 33
UNIONE DI COMUNI
01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI VICINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, CIASCUNO CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 ABITANTI, PUO' ESSERE COSTITUITA UNA UNIONE DI COMUNI PER L`ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI.
02. PUO' ANCHE FAR PARTE DELL`UNIONE UN SOLO COMUNE CON POPOLAZIONE FRA I 5000 E I 10000 ABITANTI.
03. L`ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL`UNIONE SONO APPROVATI CON UNA DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. SONO ORGANI DELL`UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE, CHE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL`UNIONE. IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI ALLA UNIONE E NE DISCIPLINA LE FORME.
05. IL REGOLAMENTO DELL`UNIONE CONTIENE L`INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL`UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.
06. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL`UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE, A NORMA DELL` ARTT. 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . IN TAL CASO, QUALORA LA LEGGE REGIONALE LO PREVEDA, SARA' ISTITUITO IL MUNICIPIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA NON SI PERVENGA ALLA FUSIONE, L`UNIONE E' SCIOLTA.
07. ALL`UNIONE DI COMUNI COMPETONO LE TASSE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DALLA STESSA GESTITI.
08. LE REGIONI PROMUOVONO LE UNIONI DI COMUNI ED A TAL FINE PROVVEDONO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A QUELLI NORMALMENTE PREVISTI PER I SINGOLI COMUNI.
09. IN CASO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, DOPO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE L`UNIONE DI COMUNI VIENE COSTITUITA IN COMUNE CON LEGGE REGIONALE, QUALORA LA FUSIONE NON SIA STATA DELIBERATA PRIMA DI TALE TERMINE SU RICHIESTA DEI COMUNI DELL`UNIONE.

CAPO 05
COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 34
I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA PROPRIA COMUNITA'.
02. IL COMUNE E LA PROVINCIA, CONGIUNTAMENTE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO', OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO, SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.
04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D`INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 35 - LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PUO' FORMULARE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLE MOTIVATE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL`AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

CAPO 06
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 36
AUTONOMIA FINANZIARIA
01. L`AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA AL COMUNE SI ESERCITA IN ATTUAZIONE DI SPECIFICHE NORME DI LEGGE.
02. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ACQUISISCONO ED UTILIZZANO LE RISORSE RAZIONALMENTE ED EFFICIENTEMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SONO SVOLTE SECONDO CRITERI DI PRODUTTIVITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA.

ART. 37
CONTROLLI DI GESTIONE
01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI.
02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL`EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.
03. IL CONTROLLO ECONOMICO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL`EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL`ANDAMENTO GESTIONALE.
04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALGONO DEL REVISORE DEL CONTO OLTRE CHE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 38
SERVIZIO DI TESORERIA
01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE:
A) ALLE RISCOSSIONI DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.
02. I RAPPORTI TRA IL COMUNE ED IL TESORIERE SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL` ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
03. L`INCARICO DI TESORIERE E' INCOMPATIBILE CON QUELLO DI DIPENDENTE. IL TESORIERE PUO' ESSERE PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 39
CONTABILITA'
01. LA CONTABILITA' HA PER OGGETTO LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE, DEI BENI E SERVIZI, DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE AVENTI CORRISPONDENTE ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATTRIBUITI AI SINGOLI CENTRI DI COSTO.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IL PIANO DEI CENTRI DI COSTO ED EMANA APPOSITE DIRETTIVE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI COSTI.
03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI ED ACCERTA LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

ART. 40
VERIFICA DELL`EFFICIENZA ED EFFICACIA
01. AL FINE DI CONSENTIRE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI SVOLTI E DI CONSENTIRE CONFRONTI CON REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA DETERMINA A CONSUNTIVO GLI INDICI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI.
02. IN CASO DI DIFFORMITA' DEI DATI RILEVATI RISPETTO A QUELLI DI REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA E' TENUTA A COMUNICARE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA'.

ART. 41
REVISORE DEL CONTO
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALLA NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO, SCELTO TRA I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL`ALBO DEI RAGIONIERI O ALL`ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OVVERO AL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.
02. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
03. NON E' ELEGGIBILE ALLA CARICA DI REVISORE DEL CONTO:
A) CHI E' STATO AMMINISTRATORE DEL COMUNE NELL`ULTIMO TRIENNIO;
B) CHI HA RAPPORTI DI PRESTAZIONE D`OPERA RETRIBUIBILE COL COMUNE O CON LE AZIENDE O ISTITUZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO DEL COMUNE;
C) CHI E' PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO CON I MEMBRI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO O DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE O ISTITUZIONI CONTROLLATE DAL COMUNE;
D) L`INTERDETTO, L`INABILITATO, IL FALLITO O CHI E' STATO CONDANNATO AD UNA PENA CHE IMPORTA L`INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI.
04. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI REVISORE DEL CONTO, POSSONO ESSERE FATTE VALERE DA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE.
05. L`INCOMPATIBILITA' CESSA QUALORA ENTRO 15 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE IL PROFESSIONISTA PROVVEDA A FAR CESSARE LA CAUSA. DIVERSAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DICHIARA LA SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' E REVOCA L`INCARICO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DI REVISORE DEL CONTO.
06. IL REVISORE DEL CONTO PROVVEDE:
A) A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;
B) A CONTROLLARE L`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, AD ACCERTARE LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA', A VERIFICARE CHE ALLE RISULTANZE DI QUESTA CORRISPONDANO IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO;
C) AD ACCERTARE CHE TUTTE LE APPOSTAZIONI DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO SIANO STATE DETERMINATE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
D) A CONTROLLARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E L`ESISTENZA DI VALORI O TITOLI DI PROPRIETA'; LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI SONO TRASMESSE ENTRO 10 GIORNI AL SINDACO ED AL SEGRETARIO, I QUALI POSSONO CHIEDERE AL REVISORE DEL CONTO CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI;
E) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA COMUNALE, NEL LUGLIO DI OGNI ANNO, SULL`ANDAMENTO DELLA GESTIONE, FORMULANDO PROPOSTE TENDENTI AL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI ED A UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;
F) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO SULL`ANDAMENTO DEL BILANCIO DI COMPETENZA NONCHE' SULLA REALIZZAZIONE DEI RESIDUI;
G) A FORMULARE PROPOSTE ATTE A PREVENIRE EVENTUALI DISAVANZI DI GESTIONE.
07. IL REVISORE E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE E DEVE ADEMPIERE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO (ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE).
08. PUO', IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGA OPPORTUNO, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, PROCEDERE AD ATTI DI CONTROLLO; OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO
ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI; IL SINDACO E' IN TAL CASO TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI.
09. NELL`AMBITO DELL`ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI IMPULSO E PROPOSTE IL REVISORE PUO':
A) SUGGERIRE PARAMETRI E METODI PER MIGLIORARE LE FORME DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE;
B) DARE VALUTAZIONI E GIUDIZI SULLA SCELTA DELLE FONTI IPOTIZZATE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E SULLA STRUTTURA DEI PIANI FINANZIARI;
C) DARE VALUTAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI CALCOLO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI.
10. GLI ACCERTAMENTI ED I RILIEVI DEL REVISORE DEVONO ESSERE REGISTRATI IN UN APPOSITO LIBRO DEI VERBALI.
11. IL REVISORE DEL CONTO CESSA DALL`INCARICO PER DIMISSIONI, MORTE, DECADENZA O REVOCA. LA REVOCA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GIUSTA CAUSA O PER INCOMPATIBILITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 07
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 42
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
01. ENTRO DUE ANNI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE ATTIVA LE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE.

ART. 43
MODIFICHE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
01. LE MODIFICHE SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE, NONCHE' L`ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA SPECIALE DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. NON SONO AMMESSE PROPOSTE DI MODIFICA O DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO 06 MESI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE O DALL`ULTIMA MODIFICA.
03. TRASCORSI UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO E' TENUTO A DELIBERARE CIRCA LA NECESSITA' DI PROVVEDERE ALLA SUA EVENTUALE MODIFICAZIONE O INTEGRAZIONE, ANCHE ALLA LUCE DELLA LEGISLAZIONE NEL FRATTEMPO INTERVENUTA.